



COPIA

**COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA**  
**PROVINCIA DI SONDRIO**

N. 8 Reg. Verbali

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**adottata in adunanza ordinaria di prima convocazione avente per oggetto**

**OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **21.00**, su invito del Sindaco, recapitato ai Consiglieri Comunali sotto elencati nelle forme prescritte, nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	<b>PRESENTI</b>
<b>PELLERANO ANDREA</b>	SI
<b>GREGORINI RENATO</b>	SI
<b>BAMBINI MONIA</b>	SI
<b>STREPPONI MORENO</b>	SI
<b>COLOMBINI MAURO</b>	SI
<b>BAMBINI ROMANA</b>	SI
<b>TRIDELLA ANGELO</b>	SI
<b>DELLA ROMANA ANGELO</b>	SI
<b>BROGGINI DANIELE</b>	SI
<b>DEL PIANO ALDO</b>	SI
<b>COLOMBINI KATIA</b>	SI

partecipa il Segretario Comunale dott.ssa **PAOLA SONGINI**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. **ANDREA PELLERANO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l'art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce al comma 639 che è istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone rispettivamente:

1. Dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
2. Da una componente riferita ai servizi che si articola:
  - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
  - nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;

### **Dato atto che:**

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676 ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**Visto l'art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 il quale stabilisce il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai limiti deliberati per il 2015;**

**Vista la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) pubblicata nel Supplemento n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, in particolare :**

- il comma 15-bis dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:
  - 15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

### **Visto che:**

- al comma 681 sono aggiunti i seguenti periodi: "nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- all'art. 13 del D.L. 06.12.2001 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 al comma 3, prima della lettera a è inserita la seguente:

0a) la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

**abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possiede un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione si rende applicabile il trattamento previsto per l'abitazione nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;**

**Visto** il D.L. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

**Atteso che**, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**Tenuto conto** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**Preso atto** dell'elenco dettagliato dei costi relativi ai servizi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e allegato alla presente deliberazione (all. A).

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di applicare l'aliquota TASI come segue:

- **ALIQUOTA 1 per mille per tutte le tipologie di immobili ESCLUSA L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)** - sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna abitazione principale
- **ALIQUOTA 0,8 per mille su tutti i fabbricati di categoria D**
- **ALIQUOTA 1 per mille su tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale**

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 approvata in data odierna con la quale è stato approvato il nuovo regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina la componente TASI, da applicare a far data dal 01.01.2016;

**Visto** l'art. 47 del suddetto regolamento nella parte specifica relativa alla regolamentazione della TASI:

Il versamento deve essere effettuato in 2 rate scadenti il giorno 16 del mese di giugno e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

**Ritenuto** inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 41 del Regolamento IUC di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 30% (**ad esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa e ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**) dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**Visto** il decreto in data 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31.03.2016;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area amministrativa e dei servizi generali e dal responsabile dell'area tecnico - manutentiva, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2016, come di seguito indicato le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016:
  - **ALIQUOTA 1 per mille per tutte le tipologie di immobili ESCLUSA L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)** - sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna abitazione principale.
  - **ALIQUOTA 0,8 per mille su tutti i fabbricati di categoria D**
  - **ALIQUOTA 1 per mille su tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale**
- 3) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

- 4) di stabilire che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possiede un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione si rende applicabile il trattamento previsto per l'abitazione nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale;
- 6) di dare atto che a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" nella sua ultima versione così come risulta a seguito della modifica da ultimo apportata dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";
- 7) di stabilire le seguenti scadenze della TASI:  
- entro il 16 del mese di giugno (acconto oppure acconto e saldo)  
- entro il 16 del mese di dicembre (saldo)
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 29.03.2016, da applicare a far data dal 01-01-2016;
- 8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;
- 9) di delegare il Responsabile dell'ufficio tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di legge;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Pellerano Andrea

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Songini Paola

#### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 15.04.2016, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Castello dell'Acqua, 15.04.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Songini Paola

Copia conforme all'originale.

Castello dell'Acqua, 15.04.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Songini Paola

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
- immediatamente eseguibile

Castello dell'Acqua, 15.04.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Songini Paola